



# Comune di Vernate

Provincia di Milano

## **Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione C.C. n.14 del 20/6/2008

Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/9/2009 e con  
deliberazione di C.C. n. 1 del 10/3/2020

Indice

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ .....	3
ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPIANTO .....	3
ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO .....	4
ARTICOLO 5 – ACCESSO AI DATI.....	4
ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ .....	4
ARTICOLO 7 – USO DELLE TELECAMERE .....	5
ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	5
ARTICOLO 9 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	6
ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEI DATI .....	6
ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	7
ARTICOLO 12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE .....	7
ARTICOLO 13 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	7
ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE .....	7

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Vernate, ne regola l'uso ai sensi del D.Lgs. 196/03, del DLgs. 101/18, del Reg. Europeo 679/16 e delle linee Guida del Garante in materia di videosorveglianza e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

## **ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ**

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Vernate nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nei provvedimenti del Garante citati all'art. 1.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs.18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dalla L. 07.03.1986 n° 65, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti e in particolare:

- 1) attivazione di un sistema di supporto alla protezione civile del territorio comunale;
- 2) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- 3) tutela del patrimonio comunale e prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- 4) rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
- 5) tutela della sicurezza urbana, ai sensi del D.L. 11/2009 così come convertito nella L. 38/2009;

## **ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO**

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, ha individuato il Responsabile del trattamento nella figura del Responsabile del Settore Vigilanza, domiciliato in ragione delle funzioni svolte nella sede comunale.

Lo stesso è stato designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 29 del citato Reg. europeo..

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003 e art. 29 del Reg. Europeo, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano

sotto la sua diretta autorità attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Gli Incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

#### **ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

Le immagini raccolte e registrate, non sono assolutamente utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

E' cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

L'impianto di videosorveglianza non è essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

I dati e le rilevazioni acquisiti dall'impianto non sono utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non possono essere collegati con altre banche dati.

#### **ARTICOLO 5 – ACCESSO AI DATI**

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

Per Organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- 1) Comandante Corpo Polizia Locale di Vernate o suo delegato (scelto all'interno del corpo di Polizia locale);
- 2) Comandante Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso o suo delegato;

Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

#### **ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ**

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) affissione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura "Territorio comunale soggetto a videosorveglianza";
- b) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nel grafico allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.09.2004, recanti dicitura "Area videosorvegliata";
- c) pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune del presente Regolamento, dell'elenco dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere, nonché del nominativo del responsabile e dell'incaricato del trattamento dei dati .

### **ARTICOLO 7 – USO DELLE TELECAMERE**

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.

E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- 2) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- 3) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il traffico veicolare ed il monitoraggio del territorio (varchi);

E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere in luogo pubblico o aperto al pubblico atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi del D.L. 11/2009 così come convertito nelle L. 38/2009 (dome);

### **ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il comando di Polizia Locale; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i

quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

### **ARTICOLO 9 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta:
  - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;
  - a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o PEC.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEI DATI**

Le immagini e i dati sono conservati nel locale di cui al precedente Art. 8.

Al locale hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Locale di Vernate e gli altri soggetti individuati nel precedente Art. 5; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.

Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Locale appositamente istruito nonché, quando necessario,

ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione, nominati quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo e, pertanto, pienamente consapevoli delle sanzioni previste nel caso di trattamenti illeciti dei dati; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all'interno del Comando di Polizia Locale.

#### **ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Vernate a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e del Regolamento Europeo.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

#### **ARTICOLO 12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003 e del Regolamento europeo.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n° 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 3.

#### **ARTICOLO 13 – MODIFICHE REGOLAMENTARI**

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

#### **ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.